



DECRETO SINDACALE N. 2 DI DATA 15.05.2025

OGGETTO: Nomina dei membri della Giunta comunale: Vicesindaco e Assessori.

IL SINDACO

Visti i risultati della consultazione elettorale tenutasi in data 4 maggio 2025, stante il verbale di proclamazione degli eletti di data 05.05.2025.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 e in particolare l'art. 53 "Attribuzioni della Giunta comunale", l'art. 54 "Composizione della Giunta comunale" e l'art. 55 "Parità di accesso nella Giunta comunale".

Rilevato che l'art. 54 della Legge Regionale 03.05.2018 n. 2 prevede ai commi 1 e 2 "La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a:

- a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia;
- b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- c) 5 componenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- d) 4 componenti nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- e) 3 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti e nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- f) 2 componenti nei comuni della provincia di Trento con popolazione fino a 1.000 abitanti.

2. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso, limitatamente ai comuni della provincia di Trento, e per i comuni della provincia di Bolzano qualora lo statuto comunale non preveda l'attribuzione dell'indennità piena, l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. L'indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 3.000 abitanti, qualora il numero di assessori sia stabilito nel numero di quattro, la deroga prevista al comma 8 si applica solo nel corso del mandato. e al comma 5 "Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio."

Visto lo Statuto del Comune di Canazei e in particolare l'art. 32 "Attribuzioni e funzionamento" e l'art. "Composizione".

Dato atto che in base all'art. 33 commi 1 e 1bis dello Statuto del Comune di Canazei "La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di tre assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo.

Il numero dei componenti della Giunta comunale può essere di un'unità superiore rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1, nel rispetto della normativa vigente.”.

Visti altresì i commi 5 e 6 dell'art. 33 dello Statuto comunale che prevede “Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.

Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.”.

Rilevato che ai sensi dell'art. 55 commi 1 e 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Provinciale 03.05.2018 n. 2 “La giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in consiglio comunale con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. La rappresentanza in giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 81, comma 1, anche se lo statuto comunale non prevede tale facoltà.

Qualora venga nominata o eletta una giunta comunale non composta da rappresentanti dei due generi come previsto al comma 1, la giunta provinciale diffida immediatamente il comune ad adeguarsi entro 30 giorni. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede allo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'articolo 193, comma 1, lettera a).”.

Accertato che l'art. 59 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Provinciale 03.05.2018 n. 2 e l'art. 36 dello Statuto del Comune di Canazei prevedono che il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Ricordato che ai sensi dell'art. 56 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento della proclamazione; è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.”.

Vista la circolare della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 16/Elettorale del 29.04.2025 relativa agli adempimenti successivi alle elezioni degli organi comunali del 04 maggio 2025.

Ritenuto di formare la Giunta comunale con n. 4 Assessori scelti fra i Consiglieri eletti.

Ritenuto di nominare il Vicesindaco e gli Assessori che insieme al Sindaco compongono la Giunta comunale.

Dato atto che la composizione della Giunta comunale deve essere comunicata al Consiglio comunale prima della seduta secondo quanto previsto dall'art. 54 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Provinciale 03.05.2018 n. 2.

NOMINA

- A Vicesindaco il Consigliere comunale DEMARCHI DIMITRI nato a Bolzano il 08.08.1970;

- A componenti della Giunta comunale:
 - Il Consigliere comunale DANTONE LUIGI nato a Canazei (TN) il 29.01.1957 con le competenze in materia di LAVORI PUBBLICI – ARREDO URBANO;
 - Il Consigliere comunale DEMARCHI DIMITRI nato a Bolzano il 08.08.1970 con le competenze in materia di TURISMO – ATTIVITÀ ECONOMICHE – SPORT – MANIFESTAZIONI;
 - Il Consigliere comunale FOSCO DORIS nata a Cavalese (TN) il 25.03.1981 con le competenze in materia di CULTURA E ISTRUZIONE – VOLONTARIATO — SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ;
 - Il Consigliere comunale NEMELA RICCARDO nato a Bolzano il 04.11.1980 con le competenze in materia di MOBILITÀ E RELATIVE INFRASTRUTTURE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA – GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.

DA ATTO CHE

- Le materie non delegate agli Assessori restano di competenza del Sindaco;
- Al Vicesindaco e agli Assessori nominati spetta l'indennità mensile di carica secondo quanto prescritto dall'art. 54 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Provinciale 03.05.2018 n. 2 e della normativa vigente in materia. Avendo nominato numero quattro Assessori, ai medesimi verrà corrisposta l'indennità mensile di carica spettante complessivamente al numero massimo di assessori assegnati pari a tre ai sensi del comma 1 dell'art. 54 citato, fatta salva l'eventuale condizione per cui un Assessore non possa percepire l'indennità o vi rinunci previa comunicazione all'Amministrazione comunale. In tal caso l'indennità viene corrisposta in misura piena agli altri Assessori nominati;
- La nomina del Vicesindaco e degli Assessori comunali viene comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione secondo quanto prescritto dall'art. 54 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Provinciale 03.05.2018 n. 2;
- La nomina del Vicesindaco e degli Assessori comunali è comunicata alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, alla Provincia Autonoma di Trento e al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
- La nomina del Vicesindaco e degli Assessori comunali è depositata presso la Segreteria comunale e chiunque abbia interesse può prenderne visione;
- Al Sindaco resta salva e impregiudicata la facoltà di revocare uno o più assessori come pure di modificare le deleghe, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CANAZEI

Dott. Bernard Giovanni

